



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

Art.1

Denominazione

E' costituita in Roma l'Associazione denominata: "ALUMNI - Associazione Laureati LUMSA", di seguito indicata come Associazione.

L'emblema associativo è costituito da un logotipo disposto su due righe recanti le scritte "ALUMNI", "ASSOCIAZIONE", "LAUREATI", "LUMSA" in carattere stampato maiuscolo di colore verde su sfondo bianco.

L'Associazione può utilizzare, negli atti, negli scritti e nelle comunicazioni tramite qualsiasi mezzo, la denominazione abbreviata di "ALUMNI LUMSA".

Art.2

Sede – Durata

L'Associazione ha sede legale in Roma, Borgo Sant'Angelo n. 13.

Su delibera del Consiglio Direttivo e dei competenti Organi della Libera Università Maria SS. Assunta, l'Associazione potrà aprire uffici presso le altre sedi dell'Ateneo.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2100 e si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

Art.3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e di sviluppo professionale, tendendo al rispetto della dignità e dello status di laureato della Libera Università Maria SS. Assunta.

Essa intende:

- a. promuovere e sviluppare i rapporti tra i laureati della Libera Università Maria SS. Assunta nonché i rapporti con l'Ateneo nel suo complesso, svolgendo la propria attività sia in Italia sia all'estero;
- b. diffondere i valori etici della Libera Università Maria SS. Assunta nel mondo del lavoro e delle professioni
- c. promuovere l'immagine dei laureati della Università LUMSA evidenziando le loro specificità culturali e le loro competenze operative ai fini della valorizzazione del capitale umano del Paese;
- d. collaborare con l'Università al fine di favorire l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro;
- e. svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale dei soci, anche in collaborazione con altre Istituzioni culturali e aziendali italiane e straniere, creando occasioni di formazione continua di carattere culturale, religioso e professionale;
- f. curare e sviluppare rapporti di collaborazione con enti pubblici o privati, a livello nazionale e internazionale per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi e, in particolare, al fine di promuovere e sostenere l'Università LUMSA, l'Associazione potrà in via esemplificativa:

- 1) favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze fra gli associati, anche attraverso attività di networking e organizzazione di eventi e di convegni;
- 2) realizzare iniziative culturali, ricreative e sportive al fine di diffondere i valori etici della Libera Università Maria SS. Assunta;
- 3) promuovere la diffusione dei servizi dell'Università LUMSA per i propri laureati;
- 4) collaborare con l'Università per attività di orientamento per gli studenti in entrata;
- 5) collaborare con l'Università per attività di raccolta di fondi;
- 6) svolgere un ruolo di raccordo tra Università e mondo del lavoro, promuovendo le attività dell'Università LUMSA nell'ambito della formazione permanente;
- 7) contribuire all'organizzazione delle iniziative dell'Università LUMSA volte a far incontrare domanda/offerta di lavoro (es. career day);
- 8) offrire servizi rivolti ai Soci e attivare convenzioni a beneficio dei medesimi;
- 9) promuovere e curare attività editoriali.

10) Su richiesta dell'Ateneo erogare servizi agli studenti attingendo alle risorse e alle competenze professionali degli associati.

L'Associazione può compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dei propri scopi, anche attraverso l'adesione a strutture di coordinamento con altre università e enti pubblici o privati, nonché a organismi internazionali che raggruppano Associazioni di Laureati di altre Università.

Art.4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito (dalle quote associative) dai contributi volontari dei soci e dei terzi (Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Persone fisiche), che sostengano la sua attività anche mediante donazioni e lasciti testamentari, nonché da tutti i beni mobili e immobili della stessa.

Art.5

Rapporti con l'Università LUMSA

L'Associazione costituisce per l'Università LUMSA uno strumento che consente di tenere viva nel tempo la relazione con la comunità degli Alumni. Tale comunità fruisce in modo privilegiato e, mediante ciò, supporta l'offerta formativa permanente dell'Ateneo, in tal modo dando ad esso sostentamento e, al contempo, ricevendone sostegno in termini di crescita culturale e professionale.

Riconoscendo e promuovendo le finalità dell'Associazione, l'Università LUMSA, ne sostiene, nell'ambito di una programmazione coordinata, le attività e lo sviluppo, anche mediante la diretta partecipazione di propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo, come disciplinato dal presente statuto.

Art.6

Commissioni

L'Associazione ha facoltà di costituire Commissioni a cui partecipano gli associati per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intenda promuovere. Il Consiglio Direttivo istituisce e stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento

delle Commissioni.

Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Previa valutazione delle eventuali indicazioni dei componenti delle Commissioni, l'Assemblea nomina un Responsabile per ciascuna Commissione, del quale ne diventa garante, rispondendone personalmente dell'operato.

TITOLO II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7

Definizione dei Soci

L'Associazione è composta da soci appartenenti alle categorie di seguito identificate :

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

Art.8

Soci

Sono Soci "Fondatori" i soggetti che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono divenire Soci Ordinari i laureati, i dottori di ricerca della Libera Università Maria SS. Assunta e coloro i quali hanno conseguito un diploma di Master o di Scuola di specializzazione presso il medesimo istituto.

Sono Soci "Onorari" tutte le persone fisiche, anche non laureate presso la Libera Università Maria SS. Assunta, che siano state designate dall'Assemblea su proposta del Presidente per particolari caratteristiche meriti.

L'acquisto della qualità di Socio comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

I Soci Ordinari sono tenuti a versare la rispettiva quota di adesione nella misura deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota.

Il mancato versamento della quota associativa da parte dei Soci Ordinari comporta l'interdizione temporanea dai diritti associativi, ivi compresa la partecipazione all'assemblea.

Art. 9

Ammissione

Per essere ammessi all'Associazione occorre presentare richiesta di adesione.

Le domande di ammissione degli aspiranti Soci ordinari sono rivolte al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì in ordine all'ammissione dei Soci Onorari, indicando anche la Sezione nella quale possono confluire.

Art. 10

Perdita della qualità di Socio o Associato

La qualità di socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a. recesso;
- b. espulsione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto.

Un socio può essere espulso per gravi e accertate motivazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, inadempimenti di carattere patrimoniale quale il mancato pagamento di due annualità della quota associativa, accertata dal Consiglio Direttivo, e inadempimenti di natura personale connessi ai principi etici, religiosi e morali a cui l'Associazione si ispira, con motivata delibera dello stesso Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei probiviri di cui all'art. 18.

Art. 11

Sostenitori dell'Associazione

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni o Società, ove il Consiglio Direttivo ravvisi un'attuale o prospettica relazione significativa con l'Associazione, che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire sostenendo le iniziative e i

progetti dell'Associazione nonché dell'Ateneo.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea che ne delibera anche la durata della qualifica.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 12

Elenco degli Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Presidente / due Vice Presidenti
- c. il Consiglio Direttivo
- d. il Segretario
- e. il Tesoriere
- f. il Collegio dei probiviri
- g. Il Collegio dei revisori

Art. 13

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e dai Soci Onorari e si riunisce su convocazione del Presidente. Alle riunioni si può partecipare per via telematica. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.

Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche associative di competenza assembleare.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante preavviso inviato, con comunicazione via e-mail, almeno venti giorni prima della data di riunione.

Essa può riunirsi in sessione straordinaria, e con un preavviso di sette giorni, qualora se ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quinto dei Soci.

Ogni socio presente può rappresentare non più di tre deleganti.

I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 14

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a. l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- b. l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori;
- c. l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- d. l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e. la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente costituita in prima convocazione, purché siano presenti, personalmente o per delega, i due quinti dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita con qualunque numero dei soci intervenuti con diritto di voto sia per l'Assemblea Ordinaria che per la Straordinaria. Le deliberazioni vengono assunte sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, ovvero allo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15

Presidente – Vice Presidenti

Il Presidente dell'Assemblea e dell'Associazione cura l'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la firma e la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni, rinnovabile per un solo mandato. Relativamente all'elezione del Presidente, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i soci regolarmente iscritti.

In caso di suo temporaneo impedimento i Vice Presidenti sono delegati allo

svolgimento dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione in modo congiunto. Possono svolgere alcune delle funzioni del Presidente stesso su delega di quest'ultimo. La firma o la presenza dei Vice Presidenti fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporaneo del Presidente. Al Presidente e ai Vice Presidenti non compete alcun compenso.

Art. 16

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, garantisce l'unità, la continuità e il coordinamento delle funzioni di governo, secondo le linee determinate dal Consiglio.

In particolare:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine del giorno e assicura pronta ed efficace esecuzione ai deliberati;
- b. sei mesi prima della scadenza del suo mandato indice nuove elezioni;
- c. nomina il Vice Presidente.

Art. 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e l'organo di governo dell'Associazione svolgente funzione consultiva, deliberativa, di indirizzo, esecutiva.

Dura in carica quattro anni ed è composto da:

- a. otto consiglieri eletti dall'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. i due Vice Presidenti (nominati dal Presidente);
- d. un rappresentante designato dalla Libera Università Maria SS. Assunta;
- e. un rappresentante designato dall'Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola;
- f. il Segretario, nominato dal consiglio direttivo. Il Segretario si avvarrà del supporto tecnico dell'amministrazione della Libera Università Maria SS. Assunta.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci, ad eccezione del rappresentante designato dall'Università e del rappresentante designato dall'Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola. L'accettazione della carica comporta

l'obbligo di rispettare il presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Assemblea.

Art. 18

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a. la definizione e l'attuazione del programma e dell'attività dell'Associazione;
- b. le proposte di modifica dello statuto e del regolamento elettorale;
- c. la determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa;
- d. la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- e. l'espulsione o decadenza dei Soci;
- f. la realizzazione operativa dei programmi e delle iniziative deliberati;
- g. la gestione dell'Associazione, ivi compresi gli aspetti economici e finanziari della gestione stessa;
- h. la diffusione di informazioni sull'attività dell'Associazione;
- i. la nominare delle eventuali Commissioni, presiedute da un membro all'uopo designato, per attivare specifiche iniziative ed attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali ai propri membri;
- l. la promozione, in collaborazione con l'Università, di attività di raccolta di fondi, anche presso terzi;
- m. lo svolgimento di un ruolo di raccordo tra Università e mondo del lavoro, per sostenere e divulgare le iniziative di orientamento e formazione dell'Università, nonché organizzare eventi e convegni e altre iniziative;
- n. l'attivazione di offerta di servizi rivolti ai Soci e la stipula di convenzioni a beneficio dei medesimi;
- o. la costituzione di Commissioni e il coordinamento della loro attività;
- p. la nomina del segretario e del tesoriere tra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dei Vice Presidenti, con avviso inviato almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della medesima. La convocazione può essere effettuata a mezzo fax, o telegramma o e-mail.

Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza esercita i suoi effetti solo sulla carica. I componenti decaduti restano quindi soci di pieno diritto. Qualora per dimissioni o altre cause venissero a mancare più di cinque componenti del Consiglio Direttivo, esso è da ritenersi decaduto nel suo complesso.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni o singoli incarichi esecutivi ad uno o più dei propri membri, fissandone i poteri.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è dovuto alcun compenso.

Art. 19

Candidature a cariche dell'Associazione

Potranno candidarsi alla funzione di Presidente, Consigliere e Responsabile delle Commissioni tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Tutte le candidature dovranno pervenire presso la sede sociale entro il settimo giorno anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Con la presentazione e sottoscrizione della stessa si accetta quanto stabilito dal presente Statuto.

Ciascun Socio può candidarsi ad una sola carica sociale.

Art. 20

Il Segretario

Entro un mese dall'elezione, il Consiglio Direttivo nomina il Segretario dell'Associazione.

Il Segretario ha il compito di:

- coordinare il personale operativo dell'Associazione secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- curare la realizzazione delle iniziative proposte dai Consiglieri incaricati;
- assicurare il raccordo tra l'Associazione e l'Amministrazione dell'Università;
- predisporre le proposte di bilancio consuntivo;
- redigere i verbali delle sedute e curarne la conservazione;

· accertare la sussistenza dei quorum e dei numeri legali richiesti dallo Statuto in caso di deliberazione.

Il Segretario esercita, altresì, le altre funzioni espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Segretario non è dovuto alcun compenso.

Art. 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'Associazione.

Predisporre la bozza del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

E' delegato a operare sui conti intestati all'Associazione fino a un massimale stabilito dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

Provvede autonomamente al pagamento delle spese inerenti alla gestione corrente. Quanto alle spese straordinarie, il Tesoriere vi può provvedere previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo o, in caso di urgenza, del Presidente.

Al Tesoriere non è dovuto alcun compenso

Art. 22

Collegio dei probiviri

Qualunque Socio Ordinario, qualora ritenga lesi i diritti che gli derivano dall'appartenenza all'Associazione, può adire il Collegio dei probiviri, composto da non meno di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

I Probiviri restano in carica per quattro anni dalla nomina e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente.

Al Collegio saranno rimesse tutte le contestazioni e le controversie tra soci, e tra costoro e l'Associazione, comunque originate dal rapporto associativo. Il Collegio ha il compito di tentare di conciliarle, fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti di espulsione.

Il Collegio decide come amichevole compositore secondo equità senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il lodo espresso da tale Comitato sarà immediatamente vincolante nei confronti dell'Associazione e dei suoi Organi. Le

determinazioni in questione devono essere comunicate alle parti entro novanta giorni dal deferimento della vertenza al Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri provvederà, entro trenta giorni dalla sua costituzione, ad approvare un proprio regolamento di procedura.

Ai Probiviri non è dovuto alcun compenso.

Art. 23

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, dotati di adeguate competenze, eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche.

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori nomina il proprio Presidente.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione. Esso riferisce all'Assemblea sulla gestione dell'Associazione e sul bilancio.

Ai Revisori non è dovuto alcun compenso.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Esercizio associativo

L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Tesoriere sono approvati dal Consiglio Direttivo e da questo sottoposti all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile o, in casi eccezionali, entro il 30 giugno, dell'anno successivo a quello cui si

riferisce; nello stesso termine deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo.

Il bilancio è composto da:

- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto gestionale;
- Relazione sulla gestione.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione dei Revisori e dalla Relazione di Missione predisposta dal Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25

Modifica dello Statuto

Al presente Statuto non potranno essere apportate modificazioni se non a seguito di deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci adottata ai sensi dell'Art. 11.

Art. 26

Scioglimento

L'Associazione potrà sciogliersi su deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere indicati i liquidatori e il patrimonio dell'Associazione rimasto, dedotto il passivo, sarà devoluto in beneficenza, in armonia con i fini dell'Università LUMSA, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. E' esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Art. 27

Rinvio

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio al vigente Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile.